
SAN NICOLO'
DI COMELICO

P.R.G.

REGOLAMENTO EDILIZIO

VARIANTE PUNTO "A" ARTICOLO 80 CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E DEI VANI ABITABILI

VARIANTI PARZIALI ART. 50 COMMA 4 L.R. 61/85



CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E DEI VANI ABITABILI

Il punto a) dell'art. 80 del Regolamento Edilizio viene così sostituito:

"superficie minima di pavimento di mq. 8.00 con larghezza minima di ml. 2.00;

Inoltre nelle nuove costruzioni per ogni unità abitativa dovrà essere prevista una superficie residenziale utile minima di mq. 80 (ottanta), calcolata al netto delle murature perimetrali e interne, dei poggioli, delle scale interne, dei ripostigli, delle cantine, dei posti auto e delle soffitte, anche se direttamente a contatto o relazionate all'unità abitativa.

Sono altresì escluse tutte le superfici soppalcate prive dei requisiti minimi di agibilità.

Per i fabbricati di nuova costruzione aventi un numero di alloggi superiore a tre viene consentito che il 25% degli stessi, arrotondato all'unità superiore, presentino una superficie minima di mq. 60 (sessanta), calcolata come sopra.

Per superficie di illuminazione ed **aerazione** dei locali compresi al presente articolo e nel successivo art. 82 il calcolo della superficie illuminante e di **aerazione** comprenderà anche la superficie di eventuali finestre a tetto tipo "Velux". Nel caso di bagni e cucine dotati esclusivamente di aperture a tetto del tipo suddetto si dovrà provvedere all'installazione di un sistema di **aerazione** ed esalazione dell'aria per mezzo di canne di opportuna sezione con presa d'aria e uscita all'esterno.



COMUNE DI SAN NICOLOFIDI COMELICO

REGIONE DEL VENETO COMITATO TECNICO REGIONALE Seduta in data Argomento

13-DIC-07 10:44

IL PROGETTISTA

- 5 NOV. 1998 **n.** - - 2 2 7

IL SEGRETARIQ

P.R.G.

VARIANTI 1/96 REGIONE DEL VENETO

ARTIMENTO PER L'URBANISTICA E I BENI AMBIENTAL!

Allegato a deliberazione di

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO

CON DULIBERAZIONE DI STS COMUNALE

0422853638

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E DEI VANI ABITABILI

Il punto a) dell' art. 80 del Regolamento Edilizio viene così sostituito:

"superficie minima di pavimento di mg 8.00 con larghezza minima di mf 2.00;

Inoltre nelle nuove costruzioni per ogni unità abitativa dovrà essere prevista una superficie minima di mq 60, calcolata al netto delle murature, poggioli, scale interne ed esterne.

Per i fabbricati di nuovà costruzione aventi un numero di alloggi superiore a tre viene consentito che il 25% degli stessi, arrotondato all' unità superiore, presentino una superficie minima di mq 45, calcolata come spore

Per superficie di illuminazione ed areazione dei locali compresi al presente articolo e nei successivo art. 82 il calcolo della superficie illuminante e di areazione comprenderà anche la superficie di eventuali finestre a tetto tipo "Velux". Nel caso di bagni e cucine dotati esclusivamente di aperture a tetto del tipo suddetto si dovrà provvedere all' installazione di un sistema di areazione ed esalazione dell' aria per mezzo di canne a di opportuna sezione con presa d'aria e uscita all' esterno.

